



COMUNE DI VALPELLINE
COMMUNE DE VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 07.09.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 29.12.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.07.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.07.2022

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Organizzazione del servizio.	3
Art. 3 - Iscrizioni al servizio.	3
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio.....	4
Art. 5 - Assistenza sugli scuolabus.	4
Art. 6 - Tariffe di contribuzione.....	5
Art. 7 - Sospensione dell'utenza.....	5
Art. 8 - Rimborso di tariffe pagate.	6
Art. 9 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.	6
Art. 10 - Assicurazione degli utenti trasportati.....	6
Art. 11 - Altre aree di utenza.	6
Art. 12 - Norme finali.....	7

Art. 1 - Finalità.

1. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 2 - Organizzazione del servizio.

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia e di quella primaria mediante l'utilizzo di uno scuolabus di proprietà comunale ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

2. Nella organizzazione del servizio deve essere data priorità alle esigenze degli alunni aventi la residenza più distante dalla sede scolastica, tenuto conto della effettiva capienza del veicolo. In linea di principio sono esclusi dal servizio coloro che risiedono ad una distanza dalla scuola inferiore a 500 metri circa.

3. Il percorso dello scuolabus comunale si svolge sempre secondo fermate prestabilite, equamente distribuite lungo il percorso e di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate, dette anche punti di raccolta potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.

4. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche.

5. Il servizio sarà garantito secondo il calendario della scuola primaria

Art. 3 - Iscrizioni al servizio.

1. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico i genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare, presso gli uffici comunali, l'iscrizione dei propri figli, compilando l'apposito modulo messo loro a disposizione nel quale verranno indicati oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l'indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative l'anno scolastico precedente.

Verrà inoltre sottoscritto l'impegno del genitore al pagamento del corrispettivo del servizio secondo le modalità che verranno indicate dagli uffici. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.

2. Ogni bambino verrà dotato di tesserino di riconoscimento, con apposita fotografia. Verrà comunicato ai genitori il percorso dello scuolabus con le fermate ed i relativi orari. Ogni bambino dovrà, possibilmente, usufruire sempre della stessa fermata. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai genitori alle assistenti del servizio.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta scritta da inoltrare all'ufficio segreteria del Comune per comprovate esigenze quali cambio di residenza o malattia prolungata e documentata del bambino. In caso contrario la quota andrà in ogni modo corrisposta.

4 - E' fatta salva la presentazione di richiesta di fruizione del servizio in corso dell'anno scolastico in casi di specifica e comprovata situazione particolare del richiedente. In tal caso è rimessa alla valutazione della Giunta comunale l'accoglimento o meno della richiesta, da presentarsi in tempo utile per consentire l'avvio del servizio.

(Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n.33/2014)

Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. Il servizio di trasporto ha inizio nel momento in cui il minore viene prelevato dal punto di raccolta e termina nel momento in cui lo stesso viene fatto scendere dal mezzo e consegnato al personale scolastico e viceversa.

2. E' fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti. Sugli scuolabus non può essere trasportato personale diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

3. E' fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.

4. Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati, sia dello scuola materna sia della scuola elementare a bordo dello scuolabus, è prevista la presenza di un assistente.

5. Nel caso di malore dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, ove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

Art. 5 - Assistenza sugli scuolabus.

1. Il servizio di trasporto alunni è comprensivo, per gli alunni della scuola dell'infanzia, nonché ove possibile, per quelli della scuola primaria, dell'assistenza durante i tragitti nonché nelle operazioni di salita e discesa alunni e a questo servizio è impegnato personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini. A tal fine si precisa che la responsabilità del personale è limitata durante il tragitto dello scuolabus fino all'accompagnamento al punto di raccolta.

In particolare l'assistente provvede a:

- accogliere i minori a bordo,
- far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
- riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
- verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo.

2. Nella fase di rientro dalla scuola-gli utenti della scuola dell'infanzia ed utenti diversamente abili devono essere consegnanti alla fermata al genitore o a persona adulta dallo stesso designata. I genitori, gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti. In virtù della potestà genitoriale esercitata in modo esclusivo e sovrano dai medesimi, nel modulo di iscrizione al servizio, procedendo alternativamente a: a) garantire la presenza di un apposito incaricato; b) comunicare, ai sensi dell'art 19 bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172, la propria autorizzazione scritta affinché il minore possa rientrare autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli utenti della scuola Primaria);

3. nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola primaria in assenza dell'autorizzazione dei genitori a poter rientrare autonomamente alla propria abitazione, il bambino verrà riportato a scuola e rimarrà sotto la custodia dell'assistente allo scuolabus, in attesa del genitore. Ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.

4. qualora il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o parte di altra persona a ciò autorizzata si verifichi tre volte nel corso dell'anno scolastico, il bambino sarà sospeso dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

Art. 6 - Tariffe di contribuzione.

1. Ogni anno, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvederà alla determinazione della tariffa del servizio per l'anno solare successivo.

2. La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, può fissare apposite tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.

3. La Giunta Comunale può prevedere l'esenzione del pagamento della quota mensile per i mesi nei quali il servizio si svolge parzialmente (anche a compensazione delle vacanze natalizie e pasquali).

4. Relativamente agli utenti ammessi alla fruizione del servizio in corso dell'anno scolastico ai sensi del comma 4 dell'art.3 del presente regolamento, la Giunta comunale determina la tariffa relativa, in rapporto al periodo per il quale è ammessa la fruizione del servizio. (comma aggiunto con deliberazione del C.C. N.33/2014).

Art. 7 - Sospensione dell'utenza.

1. La mancanza di iscrizione e le eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti, comportano la sospensione dal servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

2. Ai fini della riscossione delle quote non riscosse si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo ed al recupero coatto.

Art. 8 - Rimborso di tariffe pagate.

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

Art. 9 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

1. Gli autisti dipendenti dall'Amministrazione Comunale ed il personale preposto all'assistenza e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati. Il personale dipendente dall'Amministrazione comunale è tenuto altresì ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.

2. L'autista e l'assistente addetti a uno scuolabus possono essere chiamati a rispondere anche di incidenti verificatisi nella fase successiva al trasporto quando alla fermata non siano presenti i genitori o un loro incaricato. La responsabilità dell'autista e dell'assistente addetti allo scuolabus per incidenti subiti dai bambini trasportati non è limitata alle fasi del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma si estende alle situazioni di pericolo che si determinano anche nella fase immediatamente successiva.

3. L'autista e le assistenti allo scuolabus sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Art. 10 - Assicurazione degli utenti trasportati.

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

Art. 11 - Altre aree di utenza.

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ed al rispetto delle leggi in materia o circolari stradali, può utilizzare il proprio mezzo per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, realizzate nell'ambito della attività scolastiche ed extrascolastiche, in accordo con l'Istituzione scolastica competente.

Art. 12 - Norme finali.

1. Copia del presente regolamento e di ogni eventuale successiva modifica dovrà essere sempre tenuta a bordo dello scuolabus a cura dell'autista.
2. Successivamente all'approvazione, copia del presente regolamento e di ogni successiva modifica dovrà essere consegnata all'autista ed alle assistenti. Analogamente dovrà essere fatto per le nuove assunzioni di personale. Copia del regolamento può essere liberamente consegnata agli utenti del servizio su semplice richiesta verbale.
3. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a partire dall'inizio anno scolastico 2012/2013.
